

## **DETERMINAZIONE DSAI/2/2021/GAS**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 gennaio 2021

#### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2020, 27/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 27/2020/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19, l’impresa distributrice è tenuta a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della RQDG 14/19, l’impresa distributrice è tenuta a predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’Apce;
- ai sensi dell’articolo 14 della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento” (comma 1, lettera a); in particolare, i punti 3 e 7 delle Linee guida CIG 10 prescrivono alle imprese di distribuzione di gas di mettere in sicurezza l’impianto di utenza in caso di segnalazione di pronto intervento tra cui i casi di dispersione di gas a valle del punto di riconsegna;
  - l’obbligo di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
- l’articolo 26, comma 5, lettera b), punto iii), della RQDG 14/19 prevede che l’impresa distributrice registri tutte le operazioni svolte a partire dall’ispezione programmata o dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione mediante alcuni documenti operativi tra cui, per le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi, l’ordine di lavoro o documento operativo attestante l’eliminazione della dispersione, individuata dal proprio codice univoco, completo della data e dell’ora di eliminazione della dispersione; il comma 10, lettera c), del medesimo articolo prevede, inoltre, che l’impresa distributrice registri, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, l’esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno);
- l’articolo 27, comma 1, della RQDG 14/19 impone alle imprese di distribuzione, al fine di consentire l’effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle

informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II della medesima RQDG 14/19, di:

- mantenere gli strumenti di cui all'articolo 26, comma 1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti (lettera a);
  - conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione (lettera c).
- l'articolo 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede, inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'articolo 28, commi da 2 a 12, tra cui:
    - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (articolo 28, comma 2, lettera c);
    - il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, con esclusione di quelle dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (i) su rete; (ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea; (iv) su gruppo di misura (articolo 28, comma 4, lettera b).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 27/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale – tra cui Adrigas S.p.A. (di seguito Adrigas o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2020, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "RIMINI", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita nonché delle note del 7 e 14 settembre 2020 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 27847 e 28667), è emerso che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 nonché dei punti 3 e 7 delle Linee Guida CIG 10, la società non ha correttamente fronteggiato due richieste di pronto intervento in conformità alle normative tecniche vigenti che impongono la messa in sicurezza dell'impianto in caso di dispersione di gas a valle del punto di riconsegna; in particolare, la società, nonostante sia intervenuta in data 7 febbraio e 25 luglio 2018 a seguito di due segnalazioni telefoniche per dispersioni di gas, è stata costretta a ritornare

- poche ore dopo a causa di ulteriori segnalazioni di dispersione di gas relative alle medesime utenze; inoltre, in violazione dell'articolo 26, comma 5, lettera b), punto iii), della RQDG 14/19, la società non ha utilizzato correttamente il modulo di rapporto di pronto intervento denominato "Scheda di pronto intervento" (MOD. 205 SPI) né quello denominato "Localizzazione, classificazione ed eliminazione della dispersione" (MOD. 076 RFF) in quanto, a seguito di una delle citate chiamate per dispersione di gas pervenuta al centralino di pronto intervento in data 7 febbraio 2018, la società non ha registrato nei citati moduli l'informazione relativa all'eliminazione della dispersione (doc. 8a allegato alla *check list*, progressivi nn. 646, 649, 3606 e 3608 della Tabella verifica componente dispersione - Dettaglio);
- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 43 (quarantatré) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, è emerso che, in occasione di una delle suddette chiamate, il centralinista di turno non ha fornito al segnalante una dispersione di gas alcuna istruzione (progressivo n. 3753 della Tabella verifica componente dispersione - Dettaglio) in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (punto 8 della *check list* e documento 8a allegato);
  - iii. in violazione dell'articolo 26, comma 10, lettera c) e 27, comma 1, lettere a) e c), della RQDG 14/19, la società non è stata in grado di esibire in sede di verifica ispettiva, ma solo successivamente con la citata comunicazione del 14 settembre 2020, un elenco delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento nel 2018, che riportasse l'indicazione dell'esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno) (punto 7 della *check list* e documento 7a allegato nonché allegato 1c alla nota del 14 settembre 2020);
  - iv. in violazione dell'articolo 12, comma 4 e 5, della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva nonché nella nota del 14 settembre 2020, non ha compilato correttamente il "Rapporto annuale di valutazione rischi dispersione gas relativo all'anno 2018" nonché il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" per gli anni 2017 e 2018. In particolare, la società, nella citata nota del 14 settembre 2020, ha dichiarato, con riferimento alle discrepanze rilevate in sede di verifica ispettiva relative ai dati riportati nel Rapporto annuale dello stato elettrico relativo agli anni 2017 e 2018, che "*...il disallineamento fra i subtotali dei dati relativi alle lunghezze delle reti in acciaio in AP/MP e in BP protette catodicamente in modo efficace per ciascun sistema di protezione catodica ed il valore totale di lunghezza della rete riportato nel medesimo Rapporto è*

*dovuto ad un errore del sistema software nella funzione di aggregamento dei dati a livello sub totale per sistema...”; inoltre, con riferimento al Rapporto annuale dello stato elettrico relativo all’anno 2017, la società, nella citata nota del 14 settembre 2020, ha dichiarato altresì che nello stesso è presente “...un secondo disallineamento dei dati, dovuto al riporto delle lunghezze parziali relative al sistema GG01, dove sono state assegnati 8.406 metri anziché 0 per rete in AP/MP e 19.069 metri anziché 496 per rete in BP...”. Infine, la società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato, con riferimento al “Rapporto annuale di valutazione rischi dispersione gas relativo all’anno 2018”, che i dati relativi alle lunghezze delle reti in acciaio in AP/MP e in BP riportati nel “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” per l’anno 2017 “...non trovano riscontro con quelli relativi alle lunghezze di rete riportati nel Rapporto annuale di valutazione rischi dispersione gas relativi all’anno 2018” (punto 13 della *check list* e documenti 13a, 13b e 13e allegati nonché allegato 2 alla nota del 14 settembre 2020);*

- v. in violazione dell’articolo 28, comma 2, lettera c), della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa ammesso, non ha correttamente comunicato i dati relativi ai metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2017 suddivisi per rete AP/MP e BP (punto 13 della *check list* e allegato 2 alla nota del 14 settembre 2020); inoltre, in violazione dell’articolo 28, comma 4, lettera b), della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa ammesso, non ha correttamente comunicato all’Autorità il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per l’anno 2018 (nota del 7 settembre 2020).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:

- i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Adrigas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione del gas naturale;
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2019 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 40.040.830;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 40.800 (quarantamilaottocento).

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Adrigas S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di

- distribuzione del gas naturale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 40.800 (quarantamilaottocento);
  3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
  4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
    - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
    - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
  5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4
    - i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
  6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ad Adrigas S.p.A. (P.IVA 00353660400) mediante PEC all'indirizzo [adrigas@pec.adrigas.it](mailto:adrigas@pec.adrigas.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 26 gennaio 2021

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*